



Decreto Rettorale n.*/2025

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA, ARTT. 18 E 24 COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi

U.O.: Selezione Risorse Umane

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 154 del 18 marzo 2024 di emanazione del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia che ha sostituito il Decreto Rettorale n. 22 del 2020;

CONSIDERATA la delibera del Senato Accademico del 30 luglio 2025;

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, artt. 18 e 24 comma 5 della Legge 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, emanato con Decreto Rettorale n. 154 del 18 marzo 2024.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Mario Lloyd Virgilio Martina

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA
DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA,
ARTT. 18 E 24 COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010**

Sommario

TITOLO I - (Disposizioni generali)	3
CAPO I - (Finalità)	3
Art.1 - (Finalità).....	3
CAPO II - (Programmazione ruoli)	3
Art.2 - (Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli).....	3
TITOLO II - (Standard qualitative e prova didattica)	4
CAPO I - (Definizione degli standard di valutazione)	4
Art.3 - Definizione degli standard di valutazione).....	4
Art.4 - (Prova didattica)	5
Art.5 - (Valutazione dell'attività didattica)	5
Art.6 - (Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche).....	6
Art.7 - (Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione).....	7
Art.7bis - (Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico).....	7
TITOLO III - (Nomina delle Commissioni, svolgimento delle procedure e chiamata dei candidati idonei).....	7
CAPO I - (Nomina delle Commissioni).....	7
Art.8 - (Commissioni di valutazione).....	7
Art.8bis - (Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione).....	8
CAPO II - (Svolgimento delle procedure)	8
Art.9 - (Lavori della Commissione e termine del procedimento)	8
CAPO III - (Chiamata dei candidati idonei).....	9
Art.10 - (Chiamata dei candidati idonei).....	9
TITOLO IV - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010)	10
CAPO I - (Bando e requisiti di ammissione alle procedure bandite ai sensi dell'art.18 L.240/2010)	10
Art.11 - (Emanazione del bando).....	10
Art.12 - (Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art.18, comma 1 Legge 240/2010) ..	11
ART.12 bis - (Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo - Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 18, comma 4 Legge 240/2010)	11
TITOLO V - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 5 Legge 240/2010)	11
CAPO I - (Modalità di svolgimento e eventuale anticipo delle procedure)	11
Art. 13 - (Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, comma 5 Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)	11
Art.13bis - (Anticipo della procedura di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)	12
TITOLO VI - (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 24, comma 6, Legge 240/2010).....	12
CAPO I - (Modalità di svolgimento)	12
Art 14 - (Modalità di svolgimento delle procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010)	12
Art.15 - (Commissione di valutazione)	13
TITOLO VII - (Norme finali e transitorie).....	13
CAPO I - (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)	13
Art 16 - (Entrata in vigore)	13
Art. 17 - (Disposizioni transitorie).....	13

TITOLO I - (Disposizioni generali)

CAPO I - (Finalità)

Art.1 - (Finalità)

1.1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico della Scuola Universitaria Superiore IUSS, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

CAPO II - (Programmazione ruoli)

Art.2 - (Programmazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli)

2.1. Ciascuna Classe, sulla base delle risorse disponibili per il reclutamento, formula al Senato Accademico la proposta di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia.

La composizione del Consiglio di Classe che delibera la proposta è ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia.

2.1. La Classe inoltre stabilisce, per le procedure di I e II fascia bandite ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo articolo 4. Nella medesima seduta la Classe delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.

2.2. Nella proposta di copertura di posti di professore sono indicati per ciascun posto richiesto:

- a. la fascia richiesta;
- b. il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- c. l'eventuale indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- d. una delle seguenti modalità di copertura:
 - d.1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005 e successive modifiche e integrazioni;
 - d.2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
 - d.3. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 comma 4 della Legge 240/2010 riservata ai soli esterni. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità stabilite dal successivo articolo 12 bis;
 - d.4. chiamata all'esito di procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 7 commi 5-bis, ter e quater della Legge 240/2010. Lo svolgimento di tali procedure avviene con le modalità previste dal "Regolamento per la chiamata di Professori ordinari e associati in servizio presso altre Università ex art. 7, comma 5 bis, Legge. n. 240/2010" emanato dalla Scuola con D.R. 393/2022;
 - d.5. chiamata all'esito di procedure valutative ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della Legge 240/2010;
 - d.6. chiamata all'esito di procedure valutative ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della Legge

240/2010;

2.4. Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, occorre indicare l'azienda sanitaria o il soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari. Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico, la delibera dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'azienda sanitaria interessata:

- a. per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione la/il candidata/o selezionata/o;
- b. per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 5 comma 4 del Decreto Legislativo n. 517/1999.

2.5. Contestualmente alla richiesta di copertura ruoli, la Classe, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la proposta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, definisce:

- a. le specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- b. gli standard qualitativi di cui all'articolo 18, all'articolo 24 comma 5 e all'articolo 24 comma 6 della Legge 240/2010 ulteriormente specificati al successivo titolo II;
- c. nel caso di svolgimento delle procedure di cui all'articolo 18 commi 1, 4 e all'articolo 24 comma 6:
 - c.1. eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - c.2. eventuale indicazione circa l'accertamento della conoscenza di lingue straniere del candidato.

TITOLO II - (Standard qualitativi e prova didattica)

CAPITOLO I - (Definizione degli standard di valutazione)

Art. 3 - Definizione degli standard di valutazione)

3.1. La Classe definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011 n. 344 e negli articoli da 4 a 7-bis. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, la Classe definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.

3.2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della Legge 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati, ai sensi dell'articolo 29, comma 7 della stessa Legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato

dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.

3.3. Per le procedure di cui all'art. 18 della Legge 240/2010 e all'articolo 24 comma 6, la Classe definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione nonché alle attività assistenziali, ove previste.

Art.4 - (Prova didattica)

4.1. La prova didattica consiste nella presentazione di una lezione, su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare, sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima previa formale convocazione.

4.2. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno tre terne predeterminate dalla Commissione giudicatrice. All'interno della terna sorteggiata sceglie l'argomento che costituirà oggetto della presentazione.

4.3. I criteri di valutazione della prova medesima vengono deliberati, nel corso della prima seduta, dalla Commissione giudicatrice e pubblicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

4.4. La prova didattica deve essere sostenuta dal candidato nella lingua predeterminata nel bando di selezione.

4.5. La Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova in relazione ai criteri preventivamente individuati.

Art.5 - (Valutazione dell'attività didattica)

5.1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività didattiche congruenti con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando. Ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle attività didattiche con la declaratoria del Gruppo Scientifico Disciplinare del posto messo a bando. Sono considerate le attività didattiche svolte dai candidati con particolare riferimento all'attività svolta negli ultimi 5 anni per i concorsi di seconda fascia e negli ultimi 10 anni per i concorsi di prima fascia.

5.2. Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno considerate le attività di tutorato delle tesi di diploma, di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

5.3. Limitatamente alle procedure di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dalla Scuola, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Gli elementi oggetto di valutazione sono predeterminati nel decreto di avvio della procedura.

Art.6 - (Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche)

6.1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b. conseguimento della titolarità di brevetti, per i settori in cui è rilevante;
- c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

6.2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note o rapporti interni. Per le procedure di cui all'articolo 18 della Legge 240/2010 la Commissione effettuerà la valutazione analitica delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 5 lettera c) del presente regolamento. Sarà valutata altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

6.3. La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della sede editoriale di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare del posto messo a bando; ove il bando non indichi il Settore Scientifico Disciplinare, si valuterà la congruenza delle pubblicazioni con la declaratoria del Gruppo Scientifico Disciplinare del posto messo a bando;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si possono avvalere anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) l'impact factor totale; 4) l'impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art.7 - (Valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione)

7.1. Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte.

Art.7bis - (Valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico)

7b.1. La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale della/del candidata/o con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

TITOLO III - (Nomina delle Commissioni, svolgimento delle procedure e chiamata dei candidati idonei)

CAPOI - (Nomina delle Commissioni)

Art.8 - (Commissioni di valutazione)

8.1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta della Classe che ha richiesto la copertura del ruolo. La Classe delibera la proposta delle Commissioni a maggioranza assoluta dei componenti di prima fascia per le procedure di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per le procedure di seconda fascia. La Classe, prima di deliberare la rosa dei Commissari sorteggiabili, verifica per ciascuno di essi il possesso dei requisiti previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo.

8.2. Nel caso in cui la Classe, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di posti sia di I che di II fascia nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare può nominare una Commissione unica che svolgerà le procedure di valutazione per entrambe le fasce.

8.3. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, nel rispetto della parità di genere e dell'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

8.4. Almeno due dei componenti della Commissione devono essere esterni alla Scuola. I componenti esterni sono sorteggiati, con le modalità previste dall'articolo 8 bis, nell'ambito di una rosa proposta dalla Classe e composta da un numero di candidati triplo rispetto al numero dei commissari da individuare. I componenti esterni sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca. L'eventuale componente interno della Scuola è designato dal Consiglio di Classe. Nel caso di Commissioni composte esclusivamente da docenti esterni, è consentito comunque al Consiglio di Classe designare uno dei tre componenti della Commissione.

8.5. I componenti della Commissione sono inquadrati nel Gruppo Scientifico Disciplinare per cui è bandita la procedura.

8.6. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di I fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e sono attivi in un ambito corrispondente al Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.

- 8.7. I componenti della Commissione devono essere in possesso della attestazione o autocertificazione relativa alla qualificazione necessaria per la partecipazione alle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010.
- 8.8. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010.
- 8.9. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
- 8.10. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
- 8.11. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art.8bis - (Modalità di sorteggio dei componenti esterni della Commissione)

- 8b.1. Le operazioni di sorteggio sono effettuate con modalità informatiche dal Consiglio di Classe.
- 8b.2. Per ogni procedura concorsuale la Classe indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto a quelli da sorteggiare.
- 8b.3. La lista è ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ogni nominativo proposto è assegnato il relativo numero d'ordine.
- 8b.4. Viene quindi generata con modalità informatica una sequenza casuale dei numeri da 1 al numero dei professori esterni fra cui sorteggiare.
- 8b.5. Ciascuna lista dei nomi viene quindi ordinata secondo la sequenza numerica generata.
- 8b.6. Vengono formate le singole Commissioni individuando i docenti da nominare scorrendo la relativa lista ordinata come previsto dal comma 5, fino a raggiungere il numero dei commissari da nominare.
- 8b.7. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista ordinata in base all'ordinamento casuale.

CAPO II - (Svolgimento delle procedure)

Art.9 - (Lavori della Commissione e termine del procedimento)

- 9.1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010 e all'articolo 24 comma 6, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

9.2. Relativamente alle procedure di cui all'articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010, la Commissione valuta il candidato in merito al raggiungimento degli standard qualitativi di cui al Titolo I e conclude i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominare una nuova in sostituzione della precedente su proposta della Classe.

9.3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

9.4. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono pubblicati sul Sito della Scuola.

9.5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 10.

CAPO III - (Chiamata dei candidati idonei)

Art.10 - (Chiamata dei candidati idonei)

10.1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 24 comma 6, all'esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Classe, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Senato Accademico la chiamata di uno dei candidati individuati come idonei dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidati corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

10.2. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, i candidati individuati dalla Commissione sono invitati a sostenere, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio di Classe, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dal candidato nella lingua predeterminata nel bando di selezione.

10.3. La delibera della Classe è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione.

10.4. Qualora il candidato proposto dalla Classe per la chiamata, rinunci all'assunzione, la Classe può procedere alla proposta di chiamata di uno dei rimanenti candidati idonei individuati dalla Commissione.

10.5. L'idoneità è valida esclusivamente per la procedura per cui viene bandito il posto.

10.6. Nel caso in cui nel termine sopra indicato la Classe non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare o Settore Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO IV - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010)

CAPO I - (Bando e requisiti di ammissione alle procedure bandite ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010)

Art. 11 - (Emanazione del bando)

11.1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura valutativa è attivata mediante emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito della Scuola e su quelli del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

11.2. Il bando deve riportare:

- a. Il numero dei posti messi a concorso;
- b. la fascia per la quale viene richiesto ciascun posto;
- c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- e. l'eventuale indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
- f. l'indicazione degli standard di valutazione in conformità a quanto previsto dal Titolo II;
- g. il trattamento economico e previdenziale previsto;
- h. il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- i. i requisiti soggettivi di cui all'articolo 12 e 12-bis per l'ammissione alla procedura;
- j. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
- k. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- l. l'eventuale indicazione della lingua estera per la quale sia previsto l'accertamento della conoscenza;
- m. l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica, per i posti di I e II fascia;
- n. l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Classe, per i candidati che saranno individuati come idonei.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato

accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

Art.12 - (Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art.18, comma 1 Legge 240/2010)

12.1. Alla procedura valutativa possono partecipare:

- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il Gruppo Scientifico Disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quelli per la quale viene bandita la procedura;
- d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

12.2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Classe che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Senato Accademico della Scuola.

ART.12 bis - (Concorsi riservati ai candidati esterni all'Ateneo - Candidati ammissibili alla procedura valutativa bandita ai sensi dell'art.18, comma 4 Legge 240/2010)

12b.1. Oltre a quanto già indicato agli Art.12.1 e Art.12.2, alla procedura valutativa non possono partecipare coloro che nell'ultimo triennio precedente l'emanazione del bando hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5- bis della Legge 240/2010.

TITOLO V - (Procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 5 Legge 240/2010)

CAPO I - (Modalità di svolgimento e eventuale anticipo delle procedure)

Art. 13 - (Modalità di svolgimento della procedura di cui all'art. 24, comma 5 Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)

13.1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto e non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, la Classe delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24

comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all'articolo 2 comma 5 lettera b) del presente regolamento, definiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 3. Nella medesima delibera la Classe propone la nomina della Commissione. Qualora il ricercatore non sia in possesso della prevista abilitazione nel termine di cui al comma 1, ma comunque la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della medesima.

13.2. Per la nomina delle Commissioni si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8 e 8-bis del presente Regolamento.

13.3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con Decreto Rettorale alla scadenza del contratto.

Art.13bis - (Anticipo della procedura di cui all'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022)

13b.1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione la Classe può proporre al Senato Accademico di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 24 della Legge 240/2010, nella formulazione anteriore alla Legge 79/2022. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 13, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

13b.2. La prova didattica consiste nella presentazione di una lezione su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

13b.3. In caso di valutazione positiva, il candidato è inquadrato nel ruolo di professore associato con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.

13.4. Nel caso in cui la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà esser riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste dall'articolo 13.

TITOLO VI - (Procedure bandite ai sensi dell'articolo 24, comma 6, Legge 240/2010)

CAPOI - (Modalità di svolgimento)

Art 14 - (Modalità di svolgimento delle procedure bandite ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 240/2010)

14.1. Successivamente all'approvazione della delibera di richiesta di copertura del ruolo, la procedura è attivata mediante emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito della Scuola ed è riservata a tutti i professori di seconda fascia in servizio presso la Scuola, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

Il bando deve riportare:

- a. Il numero dei posti richiesti;
- b. la fascia per la quale viene richiesto ciascun posto;
- c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d. il Gruppo scientifico disciplinare e il Settore Scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- e. l'indicazione degli standard di valutazione in conformità a quanto previsto dal Titolo II;
- f. il trattamento economico e previdenziale previsto;
- g. il termine e le modalità di presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito della Scuola;
- h. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici (12);
- i. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- j. l'eventuale indicazione della lingua estera per la quale sia previsto l'accertamento della conoscenza;
- k. l'eventuale indicazione dello svolgimento di una prova didattica;
- l. l'eventuale previsione del seminario da effettuare presso il Consiglio di Classe, per i candidati che saranno individuati come idonei.

Art.15 - (Commissione di valutazione)

15.1 Per la nomina delle Commissioni si applicano le disposizioni previste dagli articoli 8 e 8-bis del presente Regolamento.

TITOLO VII - (Norme finali e transitorie)

CAPOI - (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

Art 16 - (Entrata in vigore)

16.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.

Art. 17 - (Disposizioni transitorie)

17.1 Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

17.2 Le previsioni contenute negli articoli 13 e 13-bis si applicano ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).